

DELIBERA N. 32/10/CSP

**Ordinanza ingiunzione
alla società Teleischia S.r.l.
(emittente televisiva operante in ambito locale "Teleischia")
per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio
1997, n. 249**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse di questa Autorità – cont. n. 1/09/COM - datato 14 ottobre 2009 e notificato in data 16 ottobre

2009, con il quale è stata contestata alla società Teleischia S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale "Teleischia", con sede in Ischia (NA) alla via Casciaro, 2/C, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto, a seguito della richiesta del 3 marzo 2009 di acquisizione di ogni elemento relativo alla segnalazione del Signor Davide Conte, consigliere del Comune di Ischia, pervenuta in data 11 novembre 2008, per le asserite violazioni in materia di rispetto del principio di pluralismo nell'informazione recato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), in particolare i supporti audiovisivi già richiesti dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e relativi alla programmazione a partire dal 21 settembre fino al 19 dicembre 2008, la società stessa ha comunicato in data 9 marzo 2009 (prot. n. 18330) che la richiesta inviata dal Comitato regionale campano era giunta solo in data 26 gennaio 2009, non fornendo, tuttavia, copia della registrazione della programmazione televisiva contestata, necessaria per definire l'istruttoria in corso di espletamento;

VISTE le giustificazioni della società Teleischia S.r.l., contenute nella nota pervenuta in data 24 novembre 2009 (prot. n. 87743) e ribadite in sede di audizione tenutasi il 9 dicembre 2009, nelle quali è stato evidenziato quanto segue:

- la società Teleischia ha trasmesso al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, in riscontro alla comunicazione dell'11 dicembre 2008, con la quale è stato avviato l'accertamento in ordine alla segnalazione del Sig. Davide Conte, una nota nella quale ha ribadito di non aver violato alcuna disposizione relativa alla parità di accesso ai mezzi di informazione, precisando di aver dato spazio al soggetto politico/ gruppo consiliare cui risultava appartenere il Sig. Davide Conte in qualità di consigliere comunale (PDL); in un'altra nota, inviata al Presidente del Consiglio comunale di Ischia, è stato chiesto di conoscere il soggetto politico di appartenenza del Consigliere Conte: ad entrambe le istanze non è stato dato, tuttavia, alcun riscontro;
- successivamente, in data 26 gennaio 2009, l'emittente televisiva in questione ha ricevuto la richiesta del Comitato regionale campano – datata 19 dicembre 2008 - di mettere a disposizione i supporti audiovisivi relativi alle trasmissioni dal 21 settembre al 19 dicembre 2008: a tale richiesta l'emittente ha comunicato di poter adempiere solo parzialmente, in quanto la richiesta stessa era pervenuta tardivamente rispetto all'obbligo di conservare in archivio per i soli tre mesi successivi alla messa in onda dei programmi televisivi;
- nelle more dell'istruttoria avviata è fallito il tentativo di composizione amichevole della controversia, pur avendo l'emittente televisiva dato la propria disponibilità al riguardo;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza da parte della società Teleischia S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale "Teleischia", alla richiesta sopra citata di informazioni e di documentazione, ed, in particolare, dei supporti audiovisivi già richiesti dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania con nota del 19 dicembre 2008, relativi alla programmazione nel periodo dal 21 settembre al 19 dicembre 2008;

RILEVATO che tale inottemperanza integra gli estremi della fattispecie sanzionata di cui all'art. 1, comma 30, legge 31 luglio 1997 n. 249;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'art. 1, comma 30, legge 31 luglio 1997 n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032.00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Teleischia S.r.l. deve ritenersi media, tenuto conto che la violazione in esame è consistita nella mancata comunicazione di documentazione, informazione o elemento in possesso alla predetta società nei termini e con le modalità prescritti dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 30 citato, con particolare riferimento ai supporti audiovisivi dal 21 settembre al 19 dicembre 2008, già a sua volta richiesti dal Comitato regionale per le comunicazioni, necessari per definire l'istruttoria avviata nei confronti dell'emittente medesima in materia di pluralismo dell'informazione ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dal Servizio comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Teleischia S.r.l, esercente l'emittente televisiva Teleischia, con sede in Ischia (NA) alla via Casciaro, 2/C di pagare la sanzione amministrativa di euro 1032.00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitale 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 32/10/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianlugi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola